

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEI COMPENSI PER LA PROGETTAZIONE INTERNA

Art. 1

Importo dei compensi per la progettazione

1. Tutti i progetti esecutivi di opere e/o lavori edilizi, nonché di impianti tecnologici complementari dell'Università redatti dalle strutture tecnico amministrative dell'Università di Catania, devono contenere, tra le somme a disposizione dell'Amm.ne, una quota di incentivazione pari all'uno per cento del totale per lavori a base d'asta e, nel caso il progetto venga realizzato con fondi provenienti dall'applicazione di Leggi Regionali, una quota pari all'uno per cento dell'importo dei lavori a base d'asta fino a lire un miliardo, a cui sommare:
 - a) la cifra derivante dall'applicazione della percentuale dello 0,75 per cento sull'importo eccedente lire un miliardo e fino alla concorrenza del limite di 5 miliardi per lavori a base d'asta;
 - b) la cifra derivante dall'applicazione della percentuale dello 0,50 per cento sull'importo eccedente lire 5 miliardi per lavori a base d'asta.
2. Le predette quote si applicano anche ai progetti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, per i quali si è resa necessaria l'elaborazione di un progetto esecutivo a tutte le altre attività connesse all'esecuzione dei lavori, compresa la eventuale redazione di perizie di varianti e suppletive.
3. Qualora la predetta struttura tecnica partecipi soltanto parzialmente all'attività di progettazione concorre alla formazione dell'importo su cui calcolare l'incidenza dell'1% unicamente quello corrispondente alla tipologia delle opere (lavori e forniture) direttamente progettate e relativamente alla prestazione professionale effettivamente resa valutata sulla scorta della tabella B annessa alla tariffa degli ingegneri ed architetti.

Art. 2

Personale destinatario dei compensi

1. I compensi di cui agli articoli precedenti vanno ripartiti tra tutto il personale tecnico, amministrativo ed ausiliario che ha contribuito alla progettazione, in base ai criteri fissati nei successivi articoli del presente Regolamento.
2. Le somme percepite dai dipendenti ai sensi del presente Regolamento sono assoggettate allo stesso regime giuridico e fiscale previsto per la retribuzione di ciascun dipendente.

Art. 3

Addetti all'attività professionale

1. Le prestazioni professionali devono di norma essere effettuate dalle strutture tecniche dell'Ateneo secondo criteri di rotazione e di competenza professionale. Per ragioni di insufficienza di organico e di competenze specialistiche, tutte le esigenze progettuali o anche parti di esse, o in altri casi previste dalle norme vigenti potranno essere affidati all'esterno specifici incarichi professionali secondo le modalità all'uopo stabilite.
2. Sempreché le strutture tecnico-amministrative non dispongano per il periodo considerato di tutte le competenze tecnico professionali necessarie per la puntuale redazione del progetto, è consentito avvalersi anche della collaborazione tecnica dei professionisti privati, purché regolarmente iscritti al competente Albo professionale.
3. Qualora l'importo del corrispettivo per le suindicate collaborazioni non superi i 5 milioni di lire alla individuazione del professionista si provvede senza particolari formalità.
4. Ai fini della ripartizione dell'aliquota stabilita sull'incidenza complessiva prevista dalla legge sull'attività di elaborazione di progetti per l'esecuzione di opere o lavori si farà riferimento alle seguenti fasi operative:

a - attività propria del responsabile del progetto riferita, oltre all'attività di progettazione, all'attività di indirizzo, coordinamento e verifica della congruenza tecnica ed economica del progetto secondo le direttive del coordinatore generale della struttura;

b- attività di progettazione svolta da tecnici che nell'ambito delle competenze professionali connesse al proprio profilo professionale assumano le responsabilità della progettazione firmando gli elaborati progettuali;

c- attività di collaborazione svolta da tecnici che redigano elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto, su disposizione del progettista o dei progettisti che firmandoli assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni misurazioni, dati, grafici ecc., nell'ambito delle competenze del profilo professionale;

d- altre attività di collaborazione e supporto.

Art. 4 **Definizione della aliquota**

1. Ai sensi del D. Min. LL.PP. 07-04-98 n.320 pubblicato sulla G.U.R.I. del 4-9-98 n. 206 la ripartizione della quota complessiva dell'1% relativa ai progetti va operata dal Dirigente della struttura secondo le seguenti percentuali:

1) coordinatore unico: 4%;

2) responsabile del procedimento: 9%;

3) tecnici che hanno redatto il progetto (tecnici che nell'ambito delle competenze professionali connesse al proprio profilo professionale assumono le responsabilità della progettazione o dell'atto di pianificazione firmando i relativi elaborati): 52%. Fra i tecnici di cui sopra verrà nominato il tecnico responsabile del progetto;

4) collaboratori (tecnici che redigono gli elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto, su disposizione dei tecnici di cui al precedente punto 3) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici ed altro,

nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale: 25%. In assenza di tali figure tale aliquota va sommata a quella del punto precedente;

5) altri componenti dell'Ufficio Tecnico che hanno contribuito al progetto pur non sottoscrivendone gli elaborati: 10%;

6) in caso di finanziamento regionale l'aliquota prevista per il Coordinatore unico va sommata a quella del responsabile del procedimento;

7) l'aliquota prevista per il gruppo di progettazione sarà ripartita di norma secondo le prestazioni fornite dai componenti del gruppo riferita alle aliquote del tariffario professionale degli ingegneri ed architetti.

Art. 5

Personale tecnico-amministrativo ed ausiliario

L'aliquota da ripartire al personale dell'Ufficio Tecnico di cui al punto 5 dell'art. 4 che ha contribuito al progetto verrà determinata dal responsabile del progetto in relazione all'attività di collaborazione o supporto prestata.

Art. 6

Istituzione del fondo per la progettazione

1. E' istituito nella parte uscita spese correnti del bilancio capitolo di spesa trattamento accessorio del personale tecnico amministrativo, un apposito fondo denominato "Compensi per la progettazione".
2. A detto fondo afferriranno tutte le somme relative alle predette incentivazioni, che si intendono comprensive degli oneri previdenziali, assistenziali e contributivi di legge, a carico del datore di lavoro.

Art. 7

Pagamenti degli emolumenti

1. Il responsabile del progetto allegherà al progetto medesimo il prospetto delle competenze spettanti al gruppo di progettazione ai sensi dell'art.4 del presente Regolamento.
2. Il provvedimento amministrativo di approvazione dei progetti, dispone altresì l'accreditamento al fondo di cui all'art.6 dell'importo predetto e l'erogazione dei predetti compensi ai soggetti interessati.
3. In caso di finanziamento regionale l'accredito del compenso al fondo di cui all'art.6 sarà effettuato subito dopo l'accredito della somma da parte dell'Ente finanziatore.

Art. 8

Penalità per ritardi, errori od omissioni progettuali

1. In caso di ritardo nella presentazione del progetto sarà applicata una decurtazione dell'aliquota di cui all'art. 1 dello 0,25% per ogni dieci giorni di ritardo. Sull'importo così decurtato saranno applicate le percentuali di cui all'art.4.
2. In caso di varianti in corso d'opera per le ragioni previste dal comma 1°, lett.d) dell'art.25 della legge 11-02-94, n.109, e successive modificazioni, sarà applicata una decurtazione dal fondo pari all'1% del maggiore costo della perizia di variante approvata.
3. Per le varianti contenute entro il limite del 5% dell'importo dell'appalto non verrà applicata alcuna decurtazione.

Art. 9

Limitazioni particolari

Il compenso massimo complessivo per ciascun anno percepibile su progetti finanziati dalla Regione Siciliana da ciascun dipendente non può eccedere l'ammontare lordo delle rispettive retribuzioni, così come stabilito al comma 12 dell'art.22 della L.R. n.10/93.

Art. 10

Assegnazione degli incarichi

Il Dirigente dell'Area Servizi tecnici su proposta del Coordinatore della Struttura Tecnica, provvede alla nomina del Responsabile del Procedimento, del responsabile del progetto e dei collaboratori deputati alla redazione del progetto esecutivo, indicando i relativi tempi di esecuzione e ove necessario, l'integrazione con professionalità esterne motivandone le ragioni.

Per i progetti di importo inferiore a £.50.000.000 all'assegnazione degli incarichi, provvede il Coordinatore Generale della Struttura.

Art. 11

Termini di consegna dei progetti

1. Il Responsabile del progetto predispose il progetto preliminare che dovrà essere accompagnato da una relazione nella quale, tra l'altro, dovranno essere indicati tempi e modalità di esecuzione del progetto definitivo e del progetto esecutivo. Il progetto preliminare dovrà quindi essere approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università ed inserito nella programmazione triennale dei lavori.
2. Il Responsabile del progetto fissa i compiti da assegnare ai collaboratori ed i termini della consegna degli elaborati nel rispetto dei termini stabiliti ai sensi del precedente art. 3.

Art. 12

Compiti del responsabile del progetto

Il Responsabile del progetto è unico interlocutore del Coordinatore della Struttura ed è tenuto a far rispettare ai propri collaboratori gli impegni assunti, relazionando al Coordinatore sullo sviluppo del

processo progettuale, evidenziando eventuali difficoltà del suo svolgimento e proponendo le opportune correzioni anche in ordine alla sostituzione dei collaboratori.

Art. 13

Spese assicurative e di iscrizione agli albi

A norma delle vigenti disposizioni sono a carico dell'Amm.ne universitaria, nei limiti e con le modalità che saranno previste nel regolamento di cui all'art.3 della legge n.109/94 e successive modificazioni, le spese occorrenti per il pagamento delle polizze assicurative a copertura delle responsabilità dei dipendenti incaricati nella progettazione e quelle occorrenti per l'iscrizione agli Albi Professionali del personale dipendente.

Art. 14

Norme transitorie e finali

1. Per i progetti redatti ed approvati antecedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento e successivamente all'entrata in vigore della L. 2-6-95 n.216 o, in caso di finanziamento regionale, successivamente all'entrata in vigore della L.R. n.10/93 nei quali erano stati inseriti i compensi di cui trattasi e fino all'emanazione del provvedimento organizzativo di istituzione dell'Area dei Servizi Tecnici, salvo quanto appresso specificato sarà considerato personale destinatario dei predetti compensi esclusivamente il personale in servizio presso l'Ufficio Tecnico ed Servizi Tecnici Aree Esterne.
2. I compensi spettanti ai sensi del comma 1 saranno liquidati sulla base di apposito prospetto compilato per ciascun progetto dal Coordinatore della Struttura Tecnica che ha redatto il progetto.
3. La quota riferita al Coordinatore Unico sarà corrisposta per i progetti approvati successivamente alla data del provvedimento di nomina.
4. Per i progetti redatti ed approvati in data antecedente a tale nomina e per quelli finanziati dalla Regione Siciliana l'aliquota spettante al Coordinatore unico va aggiunta a quella del Responsabile del procedimento. In assenza di nomina specifica per Responsabile del procedimento dovrà intendersi il Coordinatore della Struttura.

Art. 15

Entrata in vigore

Il presente Regolamento ai sensi dell'art.66 comma I dello Statuto, entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua affissione all'Albo dell'Università.